

Violenza sessuale di gruppo e contributo morale

Cassazione penale, sez. III, sentenza 05.09.2022, n. 32503

Il caso è quello di una donna alla quale era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma in relazione al delitto di violenza sessuale di gruppo *ex art. 609-octies c.p.* Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame, proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura, quindi il difensore dell'indagata proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art.110 c.p. riferito al concorso nel reato in rapporto alla fattispecie dell'art. 609-octies c.p. in quanto sarebbe stato necessario valutare se la mera presenza dell'indagata sul luogo dell'accaduto potesse essere stata da stimolo e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso (poiché la condotta esecutiva della violenza era stata realizzata solo da un'altra persona). Inoltre, veniva sostenuto che l'esclamazione *“troppo forte raga quell'altro gli sta facendo pure il video”*, attribuita alla medesima donna, non avrebbe integrato un contributo morale alla realizzazione del fatto.

La Corte, nel ritenere il ricorso inammissibile, ha ricordato anzitutto che il delitto di violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. e che esso rappresenta una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio. Ciò significa che si “richiede, per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi; potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti”.

Inoltre, gli Ermellini hanno precisato che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso, alla condizione che il correo non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi invece - in caso di presenza - un contributo al delitto di violenza sessuale di gruppo. In altri termini: la realizzazione di un contributo “morale”, da parte del concorrente che non realizza l'azione tipica, sul luogo e nel momento del fatto costituisce una condotta di “partecipazione” punita direttamente ai sensi dell'art. 609-octies c.p.

In conclusione, nella vicenda esaminata, la partecipazione “morale” era stato desunta, in maniera non implausibile, dal fatto che l'indagata pronunciando la frase *“troppo forte raga quell'altro gli sta facendo pure il video”* (frase alla medesima attribuita in quanto unica donna presente sul luogo del fatto) non solo non si era dissociata dalla condotta di violenza sessuale (condotta che era in corso al momento della registrazione del video), ma aveva rafforzato nei confronti del correo l'intento di usare violenza alla persona offesa, peraltro portatore di deficit cognitivo.

SEGUE in basso TESTO SENTENZA

rappresenta una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (Sez. 3, Sentenza n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227495).

Proprio considerando la natura di fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario della fattispecie in esame si è coerentemente precisato che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso (Sez. 3, n. 42111 del 12/10/2007, dep. 15/11/2007, S., Rv. 238151), alla condizione che il correo non sia non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi invece, in tal caso, un contributo al delitto di violenza sessuale di gruppo (Sez. 3, n. 49723 del 29/10/2019, dep. 06/12/2019, R., Rv. 277505; Sez. 3, n. 26369 del 09/06/2011, dep. 06/07/2011, S., Rv. 250623).

In altri termini, la realizzazione di un contributo "morale", da parte del concorrente che non realizza l'azione tipica, sul luogo e nel momento del fatto costituisce una condotta di "partecipazione" punita direttamente ai sensi dell'art. 609-*octies* cod. pen.

4. Ciò chiarito, nella vicenda in esame il Tribunale ha ravvisato il requisito della gravità indiziaria a carico dell'indagata sotto il profilo della partecipazione "morale", desunta, in maniera non implausibile, dal fatto che la (omissis) pronunciando la frase "troppo forte raga quell'altro gli sta facendo pure il video" - a lei attribuita essendo l'unica donna presente sul luogo del fatto - non solo non si è dissociata dalla condotta realizzata dal (omissis) - condotta che era ancora in corso, posto che in quel momento si stava registrando il video - ma ha rafforzato, nei confronti di costui, l'intento di usare violenza alla persona offesa, peraltro portatore di deficit cognitivo.

Si tratta di una motivazione immune da errori di diritto e da aporie logiche manifeste, a fronte della quale, a ben vedere, il ricorrente confeziona un motivo diretto a una diversa valutazione dei dati probatori, il che non è consentito in questa sede di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/07/2022.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



Il Presidente
Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente
Luca Ramacci

